SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. **335.**

Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attività di sorveglianza e di tracciabilità dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed una più funzionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. **558.**

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

«Ministro dell'industria» il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

«Ministero dell'industria» il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

«Camera di commercio» la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

«Registro delle imprese» il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

«REA» il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

«Ufficio del registro delle imprese» l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;

«Commissione provinciale per l'artigianato» la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

«Albo delle imprese artigiane» l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

«Unioncamere» l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese

1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.

3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbli-

gati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.

Art. 4.

Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalità di autenticazione

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Le modalità e i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite con regolamento del Ministro dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, può essere effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonché dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di commercio e dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio del registro delle imprese archivia otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del titolare d'impresa individuale nonché dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri soggetti titolari del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non può essere richiesta dall'ufficio del registro delle imprese l'autenticazione della firma.

Art. 5.

Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 nonché dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio, entro il 1° gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete unitaria della pubblica amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli atti che sono iscritti o depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo l'attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell'industria dà pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale,* le imprese non sono più tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica.

2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati.

3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresì, accessibili alla generalità degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi delle camere di commercio.

4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.

Art. 6.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 7.

Imprese di pulizia

1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b),* e all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato *A* del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

Art. 8.

Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia

1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative modalità di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione.

3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, è effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, può essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, può essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

Art. 9.

Imprese d'installazione di impianti

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.

Art. 10.

Imprese di autoriparazione

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo

albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

6. I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane».

Art. 11.

Esercizio dell'attività sul territorio nazionale

1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.

3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.

4. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

Art. 12.

Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, è depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere presentato.

Art. 13.

Iscrizione di atti societari

1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 14.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

Art. 15.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) (Lettera non ammessa al «Visto» della Corte dei conti);

b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 *(il comma 3*-bis *dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti),* 3, 4, 5 e 13;

c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4;

d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3;

e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;

f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;

g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: articolo 1, lettere *f)* e *g),* articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c),* articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;

h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:

dell'art. 6;

dell'art. 11, comma 4;

dell'art. 14;

dell'art. 15, lettera a)*;*

dell'art. 15, lettera b) *nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3-*bis *dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

— I procedimenti previsti ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla citata legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i seguenti:

«94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali: legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310».

«97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti: legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392».

«98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese: legge 5 febbraio 1992, n. 122, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387».

— Il testo del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1978, n. 5. Il testo della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 49 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1978, n. 62.

— Il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1990, n. 59.

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1992, n. 41.

— Il testo della legge 12 agosto 1993, n. 310 (Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1993, n. 195.

— II testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell 11 gennaio 1994, n. 7, s.o.

— Il testo della legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1994, n. 27.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 22 *(Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).* — 1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'art. 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:

«Art. 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative).* — 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro».

— Il testo dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) è il seguente:

«Art. 10 «*(Commissioni provinciali per l'artigianato).* — La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2135 del codice civile è il seguente:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo).* — È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

— Il testo dell'art. 2083 del codice civile è il seguente:

«Art. 2083 *(Piccoli imprenditori).* — Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

— Per il titolo della legge 8 agosto 1985, n. 443, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, s.o.

Note all'art. 4:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 8, comma 13, della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo della legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1978, n. 62.

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico).* — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi».

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 82 è il seguente:

«Art. 1 *(Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane).* — 1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate «imprese di pulizia», sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:

a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera *a)*, che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;

c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;

d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2».

«Art. 2 *(Requisiti di onorabilità).* — 1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-*bis* del codice penale;

e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

2. I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:

a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;

b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative».

— Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.

— Per il modello previsto all'allegato *A* al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4

della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione), si veda la *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1997, n. 188.

— Il testo del comma 8 dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:

«8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda».

Note all'art. 8:

— Per il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 4, 5 e 6, componenti il capo II della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 5 — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Il testo dell'art. 6 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 82, è il seguente:

«Art. 6 *(Sanzioni)*. — 1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire un milioneduecentomila.

2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

4. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli».

— Il testo degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 13 *(Atti di accertamento)*. — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il temine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46 è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi».

— Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:

«Art. 3 *(Requisiti tecnico-professionali).* — 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1».

— Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle note all'art. 7.

— Il testo dell'art. 9 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:

«Art. 9 *(Dichiarazione di conformità).* — 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art. 6».

— Per il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'art. 8.

— Il testo dell'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente:

«1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale».

— Il testo dell'art. 42, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 60, comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 23, comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'art. 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni».

Note all'art. 10:

— Per il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122, è il seguente:

«3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccanica e motoristica;

b) carrozzeria;

c) elettrauto;

d) gommista».

— Il testo dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), è il seguente:

«Art. 12 *(Iscrizione nell'albo).* — Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo».

— Per il testo dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, vedi note all'art. 7.

— Il testo dell'art. 7 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122 è il seguente:

«Art. 7 *(Responsabile tecnico)*. — 1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva;

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera *c)* del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge 8 agosto 1985, n. 443, è il seguente:

«4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali».

— Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, s.o.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 19 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 è il seguente:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 2435, comma 3, del codice civile è il seguente:

«3. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

— Il testo dell'art. 2493 del codice civile è il seguente:

«Art. 2493 *(Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali)*. — Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 è il seguente:

«1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro».

Note all'art. 13:

Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:

«Art. 13 *(Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale)*. — 1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.

2. L'omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.

3. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale è ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.

4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti».

00G0385

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2000.

Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 4, 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'art. 1, lettera *h),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e dei sistemi informatici e telefonici al Ministro per la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI ED OBIETTIVI DI ADEGUAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, nonché il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico, di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.

2. Il presente decreto stabilisce altresì le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998», il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

b) «decreto n. 29/1993», il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «legge n. 127/1997», la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) «decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997», il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

e) «delibera AIPA 24/98», la deliberazione 30 luglio 1998, n. 24, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione recante regole tecniche per l'uso di supporti ottici;

f) «funzionalità minima», la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

g) «funzionalità aggiuntive», le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle informazioni;

h) «sistema di classificazione», lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata;

i) «funzionalità interoperative», le componenti del sistema finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

l) «sessione di registrazione», ogni attività di assegnazione delle informazioni nella operazione di registrazione di protocollo effettuata secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

m) «responsabile del servizio», il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

n) «area organizzativa omogenea», un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

o) «ufficio utente» di una area organizzativa omogenea, un ufficio dell'area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico.

Art. 3.

Obiettivi di adeguamento delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 perseguono, ciascuna nell'ambito del proprio ordinamento, nel tempo tecnico necessario, e comunque entro i termini indicati dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, i seguenti obiettivi di adeguamento organizzativo e funzionale:

a) l'individuazione delle aree organizzative omogenee e dei relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

b) la nomina del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, e conseguentemente la nomina di un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo su proposta del medesimo;

c) l'adozione, dopo la nomina del responsabile del servizio e sulla sua proposta, del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto;

d) la definizione, su indicazione del responsabile del servizio, dei tempi, delle modalità e delle misure organizzative e tecniche finalizzate alla eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

Art. 4.

Obiettivi e compiti particolari del responsabile del servizio

1. In attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 provvedono a definire le attribuzioni del responsabile del servizio in modo da assicurargli, in particolare, il compito di:

a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto, che deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c),* del presente decreto;

b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d),* del presente decreto;

c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati e con il responsabile della sicurezza dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, in attuazione dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 675/1996.

Art. 5.

Manuale di gestione

1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio.

2. Nel manuale di gestione sono riportati, in particolare:

a) la pianificazione, le modalità e le misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d),* del presente decreto;

b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto;

c) le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all'interno ed all'esterno dell'area organizzativa omogenea;

d) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione, tra i quali, in particolare, documenti informatici di fatto pervenuti per canali diversi da quelli previsti dall'art. 15 del presente decreto, nonché fax, raccomandata, assicurata;

e) l'indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione e/o verso altre amministrazioni;

f) l'indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all'interno dell'area organizzativa omogenea;

g) l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

h) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative modalità di trattamento;

i) il sistema di classificazione, con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, anche con riferimento all'uso di supporti sostitutivi;

l) le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico ed in particolare l'indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo, la contemporaneità della stessa con l'operazione di segnatura ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, nonché le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione;

m) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico con particolare riferimento alle modalità di utilizzo;

n) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;

o) le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.

3. Il manuale di gestione è reso pubblico dalle pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti. Esso può altresì essere reso accessibile al pubblico per via telematica ovvero su supporto informatico o cartaceo.

Titolo II

IL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Art. 6.

Funzionalità

1. Il sistema di protocollo informatico comprende almeno la «funzionalità minima».

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 valutano l'opportunità di acquisire o realizzare le funzionalità aggiuntive sulla base del rapporto tra costi e benefici nell'ambito dei propri obiettivi di miglioramento dei servizi e di efficienza operativa.

3. Le funzionalità aggiuntive condividono con la funzionalità minima almeno i dati identificativi dei documenti.

Art. 7.

Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico

1. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui viene realizzato il sistema di protocollo informatico, deve assicurare:

a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;

b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne la identificazione.

2. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.

3. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.

4. Le registrazioni di cui ai commi 1, lettera *d),* e 3 del presente articolo devono essere protette da modifiche non autorizzate.

5. Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo, almeno al termine della giornata lavorativa, deve essere riversato su supporti informatici non riscrivibili e deve essere conservato da soggetto diverso dal responsabile del servizio appositamente nominato da ciascuna amministrazione.

6. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione compila e mantiene aggiornata la lista dei sistemi operativi disponibili commercialmente che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza e la rende pubblica sul proprio sito internet.

Art. 8.

Annullamento delle informazioni registrate in forma non modificabile

1. Fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non modificabile l'annullamento anche di una sola di esse determina l'automatico e contestuale annullamento della intera registrazione di protocollo.

2. Delle altre informazioni, registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di un solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora e all'autore della modifica; così analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, che dovesse poi risultare errato.

3. Le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le modalità specificate nell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

Art. 9.

Formato della segnatura di protocollo

1. Le informazioni apposte o associate al documento mediante l'operazione di segnatura di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 sono espresse nel seguente formato:

a) codice identificativo dell'amministrazione;

b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;

c) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle previsioni di cui all'art. 18, secondo comma, del presente decreto;

d) progressivo di protocollo secondo il formato specificato all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

Titolo III

FORMATO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 10.

Principi generali

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto n. 29/1993, ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo e destinati ad altra amministrazione, adottano i formati e le modalità definiti nel presente titolo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, realizzano nei propri sistemi di protocollo informatico, oltre alla «funzionalità minima», anche funzionalità interoperative che rispondono almeno ai requisiti di accesso di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

Art. 11.

Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee

1. Per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni è istituito l'indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee.

2. L'indice è destinato alla conservazione e alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto relativi alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 ed alle loro aree organizzative omogenee.

3. L'indice delle amministrazioni di cui al comma 2 è gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati anche secondo una modalità compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni.

4. Il sistema informatico di cui al comma 3 assicura altresì la conservazione dei dati storici relativi alle variazioni intercorse nell'indice delle amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee, onde consentire il corretto reperimento delle informazioni associate ad un documento protocollato anche a seguito delle variazioni intercorse nella struttura delle aree organizzative omogenee dell'amministrazione mittente o destinataria del documento.

Art. 12.

Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee

1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui al decreto n. 29/1993 che intenda trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo deve accreditarsi presso l'indice di cui all'art. 11 del presente decreto fornendo almeno le seguenti informazioni identificative relative all'amministrazione stessa:

a) denominazione dell'amministrazione;

b) codice identificativo proposto per l'amministrazione;

c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;

d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee.

2. L'elenco di cui al comma 1, lettera *d),* comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:

a) la denominazione;

b) il codice identificativo;

c) la casella di posta elettronica dell'area prevista dall'art. 15, comma 3, del presente decreto;

d) il nominativo del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;

e) la data di istituzione;

f) la eventuale data di soppressione;

g) l'elenco degli uffici utenti dell'area organizzativa omogenea.

3. Il codice associato a ciascuna area organizzativa omogenea è generato ed attribuito autonomamente dalla relativa amministrazione.

Art. 13.

Codice identificativo dell'amministrazione

1. Il codice identificativo dell'amministrazione viene attribuito a seguito della richiesta di accreditamento dell'amministrazione nell'indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Il codice identificativo dell'amministrazione coincide con il codice identificativo proposto di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b),* qualora esso risulti univoco.

Art. 14.

Modalità di aggiornamento dell'indice delle amministrazioni

1. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente all'indice ogni successiva modifica delle informazioni di cui all'art. 12, del presente decreto e la data di entrata in vigore delle modifiche.

2. Con la stessa tempestività ciascuna amministrazione comunica la soppressione ovvero la creazione di una area organizzativa omogenea specificando tutti i dati previsti dall'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Le amministrazioni possono comunicare ciascuna variazione nell'insieme delle proprie aree organizzative omogenee di cui ai commi 1 e 2 anche utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema informatico di gestione dell'indice delle amministrazioni pubbliche.

Art. 15.

Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici

1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni.

2. Ad ogni messaggio di posta elettronica ricevuto da una area organizzativa omogenea corrisponde una unica operazione di registrazione di protocollo. Detta registrazione si può riferire sia al corpo del messaggio sia uno o più file ad esso allegati.

3. Ciascuna area organizzativa omogenea istituisce una casella di posta elettronica adibita alla protocollazione dei messaggi ricevuti. L'indirizzo di tale casella è riportato nell'indice delle amministrazioni pubbliche.

4. I messaggi di posta elettronica ricevuti da una amministrazione che sono soggetti alla registrazione di protocollo, vengono indirizzati, preferibilmente, alla casella di posta elettronica della area organizzativa omogenea destinataria del messaggio.

5. L'eventuale indicazione dell'ufficio utente, ovvero del soggetto, destinatario del documento, va riportata nella segnatura di protocollo secondo le modalità ed i formati previsti agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

6. Ciascuna amministrazione stabilisce autonomamente le modalità di inoltro ed assegnazione dei documenti al singolo ufficio utente e le descrive nel manuale di gestione.

7. Qualora un documento informatico pervenga ad un ufficio utente di una area organizzativa omogenea per canali diversi da quello previsto al comma 1, è responsabilità dell'ufficio stabilire, secondo quanto previsto dal manuale di gestione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera *d),* se il documento sia soggetto alla registrazione di protocollo ovvero a registrazione particolare di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

8. In aggiunta alle modalità di cui al presente titolo le amministrazioni possono utilizzare altre modalità di trasmissione di documenti informatici purché descritte nel manuale di gestione.

Art. 16.

Leggibilità dei documenti

1. Ciascuna amministrazione garantisce la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti adottando i formati previsti all'art. 6, comma 1, lettera *b),* della delibera AIPA n. 24/98 ovvero altri formati non proprietari.

Art. 17.

Impronta del documento informatico

1. Nell'effettuare l'operazione di registrazione di protocollo dei documenti informatici l'impronta di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 va calcolata per tutti i file inclusi nel messaggio di posta elettronica.

2. La generazione dell'impronta si effettua impiegando la funzione di hash, definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Art. 18.

Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi

1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area organizzativa omogenea sono contenuti, un'unica volta nell'ambito dello stesso messaggio, in un file, conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998), compatibile con un file DTD (Document Type Definition) reso disponibile attraverso il sito internet di cui all'art. 11, comma 3, del presente decreto. Il file contiene le informazioni minime di cui al comma 1 del successivo art. 19. Le ulteriori informazioni definite al comma 2 del predetto articolo sono incluse nello stesso file.

2. L'Autorità per l'informatica definisce ed aggiorna periodicamente con apposita circolare gli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni associate ai documenti protocollati; ne cura la pubblicazione attraverso il proprio sito internet.

3. Per l'utilizzo di strumenti di firma digitale o di tecnologie riferibili alla realizzazione e gestione di una PKI, si applicano le regole di interoperabilità definite con la circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000.

Art. 19.

Informazioni da includere nella segnatura

1. Oltre alle informazioni specificate all'art. 9 le informazioni minime previste comprendono:

a) l'oggetto;

b) il mittente;

c) il destinatario o i destinatari.

2. Nella segnatura di un documento protocollato in uscita da una amministrazione possono essere specificate opzionalmente una o più delle seguenti informazioni:

a) indicazione della persona o dell'ufficio all'interno della struttura destinataria a cui si presume verrà affidato il trattamento del documento;

b) indice di classificazione;

c) identificazione degli allegati;

d) informazioni sul procedimento e sul trattamento.

3. Qualora due o più amministrazioni stabiliscano di scambiarsi informazioni non previste tra quelle definite al comma precedente, le stesse possono estendere il file di cui al comma 1 dell'art. 18, nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite dall'Autorità per l'informatica, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo.

Art. 20.

Realizzazione dell'indice delle amministrazioni

1. La realizzazione ed il funzionamento dell'indice di cui all'art. 12 del presente decreto sono affidati al centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge n. 127/1997.

Art. 21.

Adeguamento delle regole tecniche

1. Le regole tecniche sono adeguate con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per assicurarne la corrispondenza con le esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

00A14460

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2000.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana per gli eventi alluvionali verificatisi fino al 16 novembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che fino al 16 novembre 2000 il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana è stato interessato in modo particolare da un'eccezionale e nuova ondata di maltempo che ha causato lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate che in parte erano già particolarmente provate dalle precedenti recenti inondazioni;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Viste le richieste delle giunte regionali di Emilia-Romagna, della Lombardia, del Veneto e della Toscana;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato di emergenza nei territori delle regioni colpite dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2000

Il Presidente: AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A14508

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2000.

Ripartizione delle quote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Esercizio finanziario 2000.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLA GIUSTIZIA E PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 aprile 2000 con il quale è stato conferito all'on. Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2000 con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale;

Visto l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce e disciplina il «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 17 febbraio 2000 di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2000;

Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del comma 2 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad essi riservato, per i comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo;

Considerata l'opportunità di confermare il conferimento di un peso uguale per il triennio 2000-2002 a ciascuno dei parametri indicati alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata;

Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all'art. 1 della legge n. 285/1997 per il riparto delle quote per le regioni, le province autonome ed i comuni sopra menzionati;

Considerate le elaborazioni matematiche sui dati Istat, Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione e Ministero della giustizia;

Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per effetto dell'applicazione dei parametri indicati dall'art. 1 della citata legge n. 285;

Sentita la Conferenza Stato-regioni;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativa alle quote percentuali del Fondo per l'infanzia e l'adoloscenza di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, da destinarsi alle regioni ed alla province autonome di Trento e Bolzano. È altresì approvata l'allegata tabella *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.

Art. 2.

Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 1 avviene per l'esercizio finanziario 2000 e seguenti.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, qualora entro i termini di legge le regioni non abbiano provveduto ad impegnare le somme trasferite sulla competenza dell'esercizio finanziario 2000 e seguenti nonché all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata, il Ministro per la solidarietà sociale dispone la restituzione delle somme trasferite per gli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 6015 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 287

TABELLA A

Ripartizione del fondo

	REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Criterio demografico	Criteri sociali						Totale generale	Quote di ripartizione del fondo
			Criterio a	Criterio b	Criterio c	Criterio d	Criterio e	Totale criteri sociali		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(1)+(7)	(9)=(8) x 0,7 [a] (9)=(8) x 0,3 [b]
1	Piemonte	2,88%	0,34%	0,58%	0,24%	0,19%	0,88%	2,24%	5,12%	**3,59%**
2	Valle d'Aosta	0,10%	0,01%	0,01%	0,01%	0,19%	0,04%	0,25%	0,36%	**0,25%**
3	Lombardia	7,22%	0,86%	1,19%	0,50%	0,19%	0,80%	3,53%	10,75%	**7,53%**
21	*Bolzano*	*0,54%*	*0,09%*	*0,09%*	*0,08%*	*0,19%*	*0,09%*	*0,54%*	*1,08%*	***0,75%***
22	*Trento*	*0,47%*	*0,05%*	*0,13%*	*0,01%*	*0,19%*	*0,08%*	*0,47%*	*0,93%*	***0,65%***
5	Veneto	3,92%	0,49%	0,65%	0,18%	0,19%	0,75%	2,26%	6,18%	**4,32%**
6	Friuli-Venezia Giulia	0,92%	0,11%	0,21%	0,07%	0,19%	0,38%	0,96%	1,88%	**1,31%**
7	Liguria	0,72%	0,09%	0,19%	0,07%	0,19%	0,28%	0,82%	1,54%	**1,08%**
8	Emilia-Romagna	2,79%	0,27%	0,43%	0,20%	0,19%	0,70%	1,80%	4,59%	**3,21%**
9	Toscana	2,59%	0,33%	0,42%	0,18%	0,29%	0,67%	1,89%	4,48%	**3,13%**
10	Umbria	0,73%	0,08%	0,18%	0,02%	0,29%	0,16%	0,74%	1,46%	**1,02%**
11	Marche	1,33%	0,15%	0,10%	0,04%	0,29%	0,24%	0,83%	2,16%	**1,51%**
12	Lazio	2,87%	0,54%	0,41%	0,53%	0,29%	0,65%	2,42%	5,28%	**3,70%**
13	Abruzzo	1,33%	0,19%	0,15%	0,10%	0,89%	0,13%	1,45%	2,78%	**1,94%**
14	Molise	0,35%	0,08%	0,07%	0,06%	0,89%	0,10%	1,21%	1,56%	**1,09%**
15	Campania	6,71%	3,11%	1,42%	2,50%	0,89%	1,20%	9,11%	15,83%	**11,08%**
16	Puglia	4,43%	0,74%	0,86%	0,84%	0,89%	0,81%	4,14%	8,58%	**6,00%**
17	Basilicata	0,73%	0,12%	0,09%	0,08%	0,89%	0,20%	1,38%	2,11%	**1,48%**
18	Calabria	2,43%	0,92%	1,02%	1,32%	0,89%	0,65%	4,80%	7,24%	**5,07%**
19	Sicilia	5,25%	1,14%	1,62%	2,55%	0,89%	0,75%	6,95%	12,21%	**8,54%**
20	Sardegna	1,69%	0,29%	0,19%	0,40%	0,89%	0,44%	2,21%	3,90%	**2,73%**
	Totale	50%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	100%	**70%**

TABELLA B

Ripartizione del fondo

	Criterio demografico	Criteri sociali						Totale generale	Quote di ripartizione del fondo
		Criterio a	Criterio b	Criterio c	Criterio d	Criterio e	Totale criteri sociali		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)	(8)=(1)+(7)	(9)=(8) x 0,7 [a] (9)=(8) x 0,3 [b]
COMUNI RISERVATARI									
27042 Venezia	1,13%	0,12%	0,28%	0,03%	0,22%	0,12%	0,77%	1,90%	**0,57%**
15146 Milano	5,16%	0,56%	1,60%	0,42%	0,22%	1,94%	4,73%	9,89%	**2,97%**
1272 Torino	3,82%	0,42%	0,99%	0,27%	0,22%	1,31%	3,20%	7,02%	**2,11%**
10025 Genova	2,51%	0,34%	0,95%	0,10%	0,22%	0,67%	2,29%	4,79%	**1,44%**
37006 Bologna	1,27%	0,10%	0,21%	0,06%	0,22%	0,47%	1,06%	2,33%	**0,70%**
48017 Firenze	1,43%	0,14%	0,36%	0,07%	0,34%	0,65%	1,56%	2,99%	**0,90%**
58091 Roma	13,33%	1,82%	2,30%	1,83%	0,34%	2,07%	8,37%	21,70%	**6,51%**
63049 Napoli	7,45%	3,30%	0,70%	2,73%	1,03%	1,07%	8,83%	16,28%	**4,88%**
72006 Bari	2,05%	0,41%	0,24%	0,37%	1,03%	0,25%	2,29%	4,34%	**1,30%**
74001 Brindisi	0,68%	0,11%	0,13%	0,10%	1,03%	0,12%	1,48%	2,16%	**0,65%**
73027 Taranto	1,41%	0,27%	0,17%	0,19%	1,03%	0,30%	1,96%	3,38%	**1,01%**
80063 Reggio Calabria	1,24%	0,46%	0,61%	0,38%	1,03%	0,20%	2,68%	3,92%	**1,18%**
87015 Catania	2,37%	0,44%	0,29%	0,93%	1,03%	0,30%	3,00%	5,37%	**1,61%**
82053 Palermo	5,33%	1,35%	0,97%	2,27%	1,03%	0,32%	5,95%	11,28%	**3,38%**
92009 Cagliari	0,82%	0,17%	0,20%	0,24%	1,03%	0,19%	1,84%	2,65%	**0,80%**
Totale	50%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	100%	**30%**

00A14461

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Mortara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Mortara ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 20 ottobre, a seguito dell'inaugurazione della nuova struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Mortara nel giorno 20 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14463

DECRETO 3 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Mortara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Mortara ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nei giorni dal 16 al 19 ottobre, a seguito delle operazioni relative al trasloco presso il nuovo Ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Mortara nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14464

DECRETO 3 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Mortara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge

28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Mortara ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette nei giorni dal 16 al 19 ottobre, a seguito delle operazioni relative al trasloco presso il nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Mortara nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14465

DECRETO 10 novembre 2000.

Attivazione di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI
IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lett. *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all' organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, alfine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate circoscrizionali risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nella sede di Parma, ove sono previsti due uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicché, per evitare ulteriori rinvii, si rende opportuno attivare provvisoriamente solo uno dei due uffici previsti, estendendone comunque la competenza territoriale all'intera circoscrizione della predetta sede;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Savona, Parma, La Spezia e San Miniato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel comune di Parma ha sede un ufficio delle entrate con la competenza territoriale di cui alla tabella C/1 allegata al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700.

2. Nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono attivati gli uffici delle entrate e la sezione staccata specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

3. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio delle entrate di San Miniato, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa, nonché la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, il predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto provvede, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nella circoscrizione facente capo all'ufficio delle entrate di San Miniato.

4. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Savona, compiti già svolti da tale ufficio in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuiti all'ufficio delle entrate di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
LIGURIA	Savona	ufficio delle entrate di **Savona**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, uffici del registro giudiziari-civili e successioni-bollo, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Savona	15 novembre 2000
EMILIA ROMAGNA	Parma	ufficio delle entrate di **Parma** e sezione staccata di Borgo Val di Taro	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Parma e Borgo Val di Taro nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Parma	21 novembre 2000
LIGURIA	La Spezia	ufficio delle entrate di **La Spezia**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di La Spezia	22 novembre 2000
TOSCANA	Pisa	ufficio delle entrate di **San Miniato**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di San Miniato	23 novembre 2000

00A14381

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 novembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 ottobre 2000, n. 317, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 48.744 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 21 ottobre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 ottobre 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, entro le ore 11 del giorno 15 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 ottobre 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 ottobre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto,

ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimì d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14553

DECRETO 8 novembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione o modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'ammissione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 ottobre 2000, n. 317, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2000, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 48.744 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999, e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con

godimento 1° novembre 1999, e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 15 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2031, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14555

DECRETO 8 novembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 dicembre 2005, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione o modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'ammissione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finaziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2, della legge 23 ottobre 2000, n. 317, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2000, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 48.744 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000, e scadenza 15 dicembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 giugno 2000, e scadenza 15 dicembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 15 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 luglio 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 155 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933, (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14554

DECRETO 16 novembre 2000.

Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che dall'art. 63 all'art. 88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 con cui sono state stabilite modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 e successive modificazioni, riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 239 del 1996;

Visto l'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 219 del 13 maggio 1999, riguardante gli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati regolamentati;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, che affida il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato alla Monte Titoli S.p.a.;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, effettuata esclusivamente in euro, viene fissata con decreti del direttore generale del Tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalità stabilite nel presente decreto.

Per ciascuna tipologia di titolo emesso è possibile effettuare riaperture in tranches. Al termine della procedura di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro con durata semestrale è disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di tale durata, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti del direttore generale del Tesoro concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. Per rendimento si intende quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 15.

Art. 3.

I buoni possono essere sottoscritti per l'importo minimo di mille euro; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia, fino al completamento delle operazioni previste dal decreto 23 agosto 2000, e successivamente presso la Monte Titoli S.p.a.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre, dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i soggetti indicati di seguito purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)*, del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Le richieste degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale .

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse dall'asta.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione, a partire da quella a prezzo più alto, fino a concorrenza dell'importo offerto.

Art. 7.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di «recovery» è disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 8.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, sono eseguite nei locali della Banca d'Italia le operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 10.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a contabilizzare il controvalore in lire degli interessi pagati in euro, in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni emessi in euro.

Art. 12.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

È consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 13.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto.

Nel caso le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro di durata semestrale avrà inizio il collocamento supplementare di detti titoli riservato agli specialisti di cui all'art. 1 per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche sarà riservata agli operatori «speciali-

sti in titoli di Stato» che abbiano partecipato all'asta della tranche ordinaria. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello in cui si tiene l'asta ordinaria.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo medio ponderato determinato nell'asta della tranche ordinaria. Eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso da quello medio ponderato dell'asta ordinaria vengono aggiudicate a tale prezzo.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei buoni ordinari del Tesoro semestrali, ivi compresa quella del giorno lavorativo precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei buoni assegnati nell'asta ordinaria, indicato nei singoli decreti di emissione di cui all'art. 1.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro, corrisposti anticipatamente, è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella tranche medesima.

Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato al terzo decimale.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14462

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 agosto 2000.

Sospensione dell'efficacia dei decreti 14 febbraio 1997 e 29 dicembre 1997, concernenti «Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare», e «Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, emanati in attuazione degli articoli 13, comma 2, e 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il ricorso straordinario proposto dall'ANDI per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dei decreti 14 febbraio 1997 e 29 dicembre 1997, concernenti rispettivamente: «Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare», e «Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, emanati in attuazione degli articoli 13, comma 2, e 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230», e successive modificazioni;

Visto il parere datato 3 maggio 1991 con cui la commissione speciale del Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza della sezione terza, in data 28 settembre 1999 ha espresso il parere n. 842/99, secondo cui, previo accoglimento del ricorso stesso, si debba sospendere l'efficacia dei provvedimenti;

Avuto riguardo alla normativa di settore in via di emanazione;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa l'efficacia dei decreti del 14 febbraio 1997 e 29 dicembre 1997 concernenti: «Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina

nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» e 29 dicembre 1997 «Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230», e successive modificazioni.

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 182

00A14389

DECRETO 6 novembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA' E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visti il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara in data 2 ottobre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

Agostinucci dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e, può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14383

DECRETO 7 novembre 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutirox».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi allo commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Bracco s.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 30 ottobre 2000 della ditta Bracco S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

«EUTIROX» - "150" blister 50 cpr 150 mcg - A.I.C. n. 024402075, ditta Bracco S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14382

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Tugui Daniela, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tugui Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent generalist» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50, del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent generalist» conseguito nella sessione di settembre 1993 presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Tugui Daniela nata a Braila (Romania) il giorno 13 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tugui Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14384

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Podoleanu Mariana Claudia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Podoleanu Mariana Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent medical» rilasciato il 28 luglio 1993 dalla scuola postliceale di specialità sanitaria di Braila (Romania) alla sig.ra Podoleanu Mariana Claudia nata a Iasi (Romania) il giorno 2 agosto 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Podoleanu Mariana Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14385

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dal sig. Teodoru Tudor Razvan, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Teodoru Tudor Razvan ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent generalist» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-

l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent generalist» conseguito nella sessione di settembre 1994 presso la scuola postliceale di specialità sanitaria di Braila (Romania) dal sig. Teodoru Tudor Razvan nato a Braila (Romania) il giorno 28 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Teodoru Tudor Razvan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14386

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dal sig. Tarcea Dan, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Tarcea Dan ha chiesto il riconoscimento del titolo di «oficiant medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «oficiant medical» conseguito in data 31 luglio 1981 presso il Liceo statale sanitario di Braila (Romania) dal sig. Tarcea Dan nato a Braila (Romania) il giorno 5 febbraio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tarcea Dan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14387

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Tudor Mariana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tudor Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent generalist» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni conenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent generalist» conseguito il 17 novembre 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria «Ana Aslan» di Braila (Romania) dalla sig.ra Tudor Mariana nata a Braila (Romania) il giorno 8 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Tudor Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14388

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Felix Trujillo Elia Flor, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Felix Trujillo Elia Flor ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licenciada en enfermera» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermera» conseguito nell'anno 1990 presso l'Universidad de «San Martin De Porres» di Lima (Perù) della sig.ra Felix Trujillo Elia Flor nata a Lima (Perù) il giorno 27 aprile 1952 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Felix Trujillo Elia Flor è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14422

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Vasquez Garcia Rosa Elena, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasquez Garcia Rosa Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Enfermera» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera» conseguito nell'anno 1982 presso l'Escuela nacional de enfermeras «Arzobispo Loayza» di Lima (Perù) dalla sig.ra Vasquez Garcia Rosa Elena nata a Lima (Perù) il giorno 15 agosto 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasquez Garcia Rosa Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14424

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Meca Neluta, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Meca Neluta ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent medical» conseguito il 30 luglio 1993 presso il Liceo statale sanitario di Braila (Romania) della sig.ra Meca Neluta nata a Braila (Romania) il giorno 29 gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Meca Neluta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14426

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Dezso Maria, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Dezso Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent generalist» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di «asistent generalist» conseguito nel 1995 presso la scuola postliceale sanitaria di «Targu-Mures» (Romania) dalla sig.ra Dezso Maria nata a Targu-Mures (Romania) il giorno 20 settembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Dezso Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14425

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dal sig. Fortuna Mircea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Fortuna Mircea ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent medical» conseguito nell'anno 1974 presso la Scuola statale postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dal sig. Fortuna Mircea nato a Rimnicul Vilcea (Romania) il giorno 15 agosto 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Fortuna Mircea è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14423

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo - ramo di Finmeccanica, unità di Genova. (Decreto n. 29046).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo - ramo di Finmeccanica tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'8 luglio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ettettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo - ramo di Finmeccanica, con sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 49 unità lavorative per il periodo dall'8 gennaio 1999 al 7 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 8 gennaio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000, unità di Genova, per un massimo di 47 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 8 luglio 1999.

Art. 3.

Il suddetto trattamento di integrazione salariale è ulteriormente prorogato per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unità di Genova, per un massimo di 29 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 8 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14391

DECRETO 23 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa servizi, unità di Catania, Messina e Palermo - Parco Chiovara. (Decreto n. 29047).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Alfa servizi inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 26 agosto 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 luglio 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti ai servizi appalti delle ferrovie dello stato applicato - a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 160 unità, per i cantieri di Palermo (102) e Messina (58) e da 38 ore medie settimanali a 27,50 ore medie settimanali per 21 unità per il cantiere di Catania - su un organico complessivo di 308 unità;

Considerato che il capitale sociale della suddetta S.r.l. Alfa servizi risulta rappresentato dai signori Alfano Stefano e Alfano Vincenzo, detentori al 50% delle quote sociali;

Considerato che l'operazione societaria, consistente nella cessione dei rami d'azienda delle predette ditte individuali Alfano Stefano ed Alfano Vincenzo alla neocostituita S.r.l. Alfa servizi, è avvenuto tra imprese che presentano assetti societari sostanzialmente coincidenti;

Visti i decreti ministeriali n. 23901 del 12 dicembre 1997 e n. 28981 del 16 ottobre 2000 con i quali, per la ditta individuale Alfano Vincenzo è stata autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 1997 e fino al 30 giugno 1999 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale e per contratto di solidarietà;

Visti i decreti ministeriali n. 23661 del 10 novembre 1997 e n. 28980 del 16 ottobre 2000, con i quali, per la ditta individuale Alfano Stefano è stata autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 1997 e fino al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà;

Preso atto che le suddette ditte individuali hanno già fruito del predetto trattamento per un complessivo periodo di venticinque mesi nelle unità produttive di Messina, Catania e Palermo;

Considerato che la S.r.l. Alfa servizi può conseguentemente, utilizzare il trattamento di integrazione per il contratto di solidarietà per il restante periodo di undici mesi, in quanto con la soprachiamata operazione societaria le eccedenze occupazionali delle predette ditte individuali Alfano Vincenzo e Alfano Stefano si sono unificate in capo alla S.r.l. di cui trattasi sulla base del citato accordo del 28 luglio 1999;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa servizi con sede in Bagheria (Palermo)

unità di Catania, Messina e Palermo - Parco Chiovara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima del l'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 160 unità, per i cantieri di Palermo (102) e Messina (58) e da 38 ore medie settimanali a 27,50 ore medie settimanali per 21 unità per il cantiere di Catania, su un organico complessivo di 308 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa servizi a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14392

DECRETO 23 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Pritema, unità di Cernusco sul Naviglio. (Decreto n. 29048).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1499 del 3 marzo 2000 emesso dal tribunale di Milano, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Pritema;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pritema, sede in Milano, unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 9 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 2000 al 21 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 22 settembre 2000 al 21 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14393

DECRETO 24 ottobre 2000.

Proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Siemens Telematica, unità di S. Maria Capua Vetere. (Decreto n. 29049).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, dalla ditta S.p.a. Siemens Telematica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 settembre 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, della ditta S.p.a. Siemens Telematica, sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unità di S. Maria Capua Vetere (Caserta).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14394

DECRETO 24 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Danesi RDB, unità di Lugagnano Val d'Arda. (Decreto n. 29050).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Danesi RDB;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 233/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 agosto 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.p.a. Danesi RDB, sede in Milano e unità di Lugagnano Val D'Arda (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14395

DECRETO 24 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 29051).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 233/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002, della ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - Gruppo ABB, sede in Taranto e unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14396

DECRETO 24 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Europaper, unità di Monzone - Fivizzano. (Decreto n. 29052).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per la ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 17 luglio 2000 al 18 novembre 2000, dalla ditta S.p.a. Europaper;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla società' interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 luglio 2000 al 18 novembre 2000, della ditta: S.p.a. Europaper sede in Fivizzano (Massa Carrara), unità di Monzone - Fivizzano (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14416

DECRETO 24 ottobre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. G.F.T. Net, unità di Bosconero e S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 29053).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per la ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002, dalla ditta S.p.a. G.F.T. Net;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il programma limitatamente al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2001, della ditta S.p.a. G.F.T. Net, sede in Torino, unità di Bosconero (Torino) e S. Damiano d'Asti (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14417

DECRETO 24 ottobre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. G.F.T. Net, unità varie di Torino. (Decreto n. 29054).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per la ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. G.F.T. Net;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il programma limitatamente al periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. G.F.T. Net, sede in Torino, unità varie di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A14418

DECRETO 24 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, unità di Bosconero e S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 29059).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità di Bosconero (Torino), per un massimo di 187 unità lavorative; S. Damiano d'Asti (Asti), per un massimo di 123 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 2000 con decorrenza 1° agosto 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14419

DECRETO 24 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, unità varie di Torino. (Decreto n. 29060).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità varie di Torino, per un massimo di 220 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14420

DECRETO 24 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europaper, unità di Monzone - Fivizzano. (Decreto n. 29061).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Europaper, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europaper, con sede in Fivizzano (Massa Carrara), unità di Monzone - Fivizzano (Massa Carrara) per un massimo di 17 unità lavorative per il periodo dal 17 luglio 2000 al 18 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 2000 con decorrenza 17 luglio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14421

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2000.

Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, sostitutivo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP o dell'attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonché uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali del 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;

Visto il decreto del 12 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanato dall'Ispettore generale capo *pro-tempore* dell'Ispettorato centrale repressione frodi in attuazione dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, della citata legge n. 526/1999, relativo alla collaborazione tra i consorzi di tutela delle DOP e IGP e l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle produzioni di qualità;

Considerata la necessità di realizzare un più efficace coordinamento tra Ispettorato centrale repressione frodi e consorzi di tutela delle DOP ed IGP nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle produzioni di qualità, per addivenire ad una semplificazione dei controlli da svolgersi in materia, al fine di renderli più incisivi;

Decreta:

Art. 1.

1. I consorzi di tutela delle DOP ed IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o già autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'espletamento dell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP.

2. Le attività di cui al comma 1, da svolgersi prevalentemente alla commercializzazione, consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate, per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato, rispondano ai requisiti qualitativi previsti dai disciplinari;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP ed IGP nazionali.

3. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo, né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Art. 2.

1. Il coordinamento delle attività di cui all'art. 1 è affidato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.

2. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di più uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, l'ispettore generale capo determina l'ufficio competente a provvedere al coordinamento dell'attività di vigilanza.

3. L'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente ed i consorzi di tutela elaborano annualmente un programma di controlli da effettuarsi sulle singole DOP o IGP. Tale programma deve contenere indicazioni circa:

le modalità ed il numero delle visite ispettive da effettuare;

il numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di controllo;

i controlli da espletare sulle produzioni similari;

i laboratori ove effettuare le analisi dei campioni prelevati.

Il programma, ove ne ricorrano le condizioni operativo-funzionali, potrà anche prevedere la verifica della rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati, sottoposti al controllo delle autorità pubbliche e degli organismi privati all'uopo incaricati, e quella immessa sul mercato.

4. Il programma operativo, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, è trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi - Amministrazione centrale ed alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

5. I consorzi di tutela si impegnano a trasmettere periodicamente un rendiconto dell'attività svolta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

6. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi sulle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 3, nonché sulle segnala-

zioni ricevute in ordine ad eventuali attività svolte in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, della legge n. 526/1999, relativamente alle fasi di produzione e trasformazione. Nell'organizzazione della conseguente attività di vigilanza, il direttore dell'ufficio periferico competente può avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.

Art. 3.

I. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP che rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.

2. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 4.

1. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui all'articolo precedente vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.

Il decreto 12 aprile 2000, recante «Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP», è abrogato.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

00A14390

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 gennaio 2000.

Modifica dei criteri di ripartizione previsti dall'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 21 giugno 1999 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la discipline dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, che ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro 1UR - foglio 198 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999);

Visto l'art. 11 del predetto decreto il quale destina, al comma 1, risorse finanziarie per la riduzione degli squilibri tra centro-nord e sud, disponendo in particolare, alla lettera *c)*, che «il 25 per cento (di tali risorse venga ripartito) tra le università che hanno attivato le iniziative alle quali si riferiscono gli articoli 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del presente decreto, in relazione alle stesse»;

Considerato che a tale ripartizione si potrà provvedere soltanto dopo che saranno disponibili i dati relativi alla attivazione delle predette iniziative, dati che non sono ancora tutti disponibili;

Attesa l'esigenza di poter utilizzare le risorse stesse anche per la stipulazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accordi di programma con le università per particolari iniziative ed attività specifiche relative alla ricerca e alla formazione;

Visto l'art. 24, comma 2, del predetto decreto il quale prevede che le modifiche alle destinazioni dei fondi previsti negli articoli dello stesso, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto ministeriale, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 6 marzo 1998;

Ritenuto, per le suesposte considerazioni, di dover modificare l'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 (riduzione degli squilibri tra centro-nord e sud) del decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, comma 1, alla lettera *c)*, è sostituito come segue:

«*c)* il 25 per cento tra le università che hanno attivato le iniziative alle quali si riferiscono gli articoli 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del presente decreto, in relazione alle stesse, nonché per la stipulazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di accordi di programma con le università per particolari iniziative ed attività specifiche relative alla ricerca ed alla formazione».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 10

00A14402

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 novembre 2000, n. **14/00.**

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti comuni

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'A.R.A.N.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica

Ai commissariati di Governo presso le regioni e province autonome

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Con la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle città», sono stati modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al sostegno della maternità e della paternità e per l'assistenza a portatori di handicap.

Le disposizioni legislative si pongono come obiettivi prioritari la promozione di un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione delle agevolazioni ai genitori dei soggetti portatori di handicap.

In considerazione della delicatezza della materia trattata e delle possibili difficoltà applicative della normativa in questione, nonché delle problematiche di cui lo scrivente Dipartimento è stato investito, si è avvertita l'esigenza di predisporre un documento che abbia funzione esplicativa del vigente quadro normativo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni della normativa in esame debbono applicarsi tenendo conto di quanto affermato dall'art. 17, comma 3, del medesimo testo di legge, e dai principi generali del decreto legislativo n. 29/1993 sul rapporto sussistente fra legge e contratto, i quali salvaguardano le condizioni di maggior favore già disciplinate dai contratti collettivi nazionali di comparto e rinviano a quelle che saranno successivamente adottate in sede di contrattazione collettiva.

Per le fattispecie non contemplate dalla presente circolare e non incompatibili con la disciplina del pubblico impiego, si rinvia a quanto espresso, con riferimento al settore privato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con proprie circolari n. 109 del 6 giugno 2000 (congedi parentali), n. 133 del 17 luglio 2000 (portatori di handicap), n. 152 del 4 settembre 2000 (opzione flessibilità dell'astensione obbligatoria) nonché dal Ministero del lavoro con circolare n. 43 del 7 luglio 2000 (opzione flessibilità dell'astensione obbligatoria), in quanto frutto di un indirizzo concordato con le amministrazioni competenti.

Relativamente alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, si rinvia al decreto del 21 luglio 2000, n. 278 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 2000, n. 238) con il quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione concernenti congedi per eventi e cause particolari.

Al riguardo si segnala che in merito all'interpretazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, effettuata dalla presente circolare, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Ministero del tesoro - Igop - e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari sociali.

1. *Congedi parentali.*

1.1 L'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi parentali, familiari e formativi, integra l'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, attribuendo al genitore lavoratore il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro, ed il relativo trattamento economico, anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

1.2 L'art. 3, comma 2, del medesimo testo di legge modifica l'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, riconoscendo ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino. Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta abrogazione, effettuata per il tramite dell'art. 17, comma 4, della legge 3 marzo 2000, n. 53, dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il quale rico-

nosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre.

1.3 Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, compete un periodo continuativo o frazionato di astensione dal lavoro pari a sei mesi; lo stesso diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore a partire dalla nascita del bambino, facendo salve le disposizioni di cui al successivo punto 1.6.

1.4 Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci o undici mesi.

1.5 Entrambi i genitori possono beneficiare individualmente di un'astensione facoltativa, da fruirsi entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, della durata massima di sei mesi, ovvero, se il padre lavoratore usufruisca di un periodo non inferiore a tre mesi, il proprio diritto viene elevato da sei a sette, elevando, in tal modo, il relativo limite complessivo di astensione facoltativa da dieci ad undici mesi.

1.6 La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente ed in particolar modo il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria *post-partum* della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

1.7 Il periodo complessivo di astensione facoltativa cui hanno diritto i genitori lavoratori non può eccedere, come detto, il limite complessivo di dieci mesi, salvo quanto previsto nel successivo capoverso.

1.8 Se il padre si è astenuto per un periodo non inferiore a tre mesi, ed intenda fruire di un ulteriore periodo, il limite complessivo delle mensilità spettanti alla coppia è di undici mesi.

1.9 Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore, il periodo di astensione facoltativa da usufruire continuativamente o in modo frazionato, non può essere superiore a dieci mesi. Detta ipotesi può verificarsi in caso di morte di un genitore, di abbandono del bambino da parte di un dei due genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, quando ciò risulti da un provvedimento formale. Per l'elevazione del congedo sino a dieci mesi, si considera anche la situazione in cui il genitore che accudisce il bambino a titolo esclusivo si sia verificata successivamente alla fruizione del periodo massimo (sei mesi da parte della madre e sette mesi da parte del padre), ma nel calcolo dei dieci mesi complessivi debbono essere computati tutti i periodi fruiti precedentemente da parte di entrambi i genitori.

1.10 Si sottolinea in questa sede che a beneficio della lavoratrice madre, o, in alternativa, al lavoratore padre, genitori di bambini portatori di handicap si continua ad applicare la disposizione di cui all'art. 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che attribuisce agli stessi il diritto di prolungare il periodo di astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino. Il predetto diritto si coniuga con l'astensione facoltativa, così come delineata dalla legge di modifica in questione, ossia con la possibilità di usufruire dell'astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, nel caso in cui il genitore che lo richieda, abbia usufruito della propria parte nei primi tre anni di vita del bambino. Il prolungamento previsto dall'art. 33, comma 1, inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima dell'astensione facoltativa ordinaria spettante al richiedente. Detto periodo può essere effettivamente utilizzato, ovvero, a scelta del richiedente medesimo, fruito nel periodo compreso tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino. Utili esemplificazioni al riguardo, possono essere rinvenute nella circolare I.N.P.S. n. 133 del 17 luglio 2000.

2. *Congedo dei genitori per malattia del bambino.*

2.1 Per le malattie di ciascun bambino fino al terzo anno di età, ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, alternativamente, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro.

2.2 Si applica in materia la disciplina della contrattazione collettiva dei singoli comparti, quanto alla retribuibilità di assenze per malattie del bambino fino a tre anni.

2.3 Invece per i bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, tale diritto è di cinque giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun genitore, alternativamente, il cui limite massimo fruibile complessivamente ad opera di entrambi i genitori, è di dieci giorni e non trasferibili all'altro genitore.

2.4 Per la concessione dei congedi in questione, retribuiti e non retribuiti, la lavoratrice madre o il lavoratore padre sono tenuti a presentare un certificato medico rilasciato da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, ovvero con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non usufruisca, contemporaneamente, del medesimo beneficio concesso per lo stesso motivo.

2.5 La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.

2.6 Il genitore che si assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.

3. *Periodi di riposo durante il primo anno di età del bambino.*

3.1 Altra importante innovazione è stata introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha modificato l'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo il raddoppiamento dei periodi di riposo nel caso di parto plurimo e la possibilità di utilizzare le ore aggiuntive anche dal padre lavoratore.

3.2 Come è noto le lavoratrici madri hanno diritto, nel primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo durante la giornata, pari ad un'ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l'orario di lavoro sia almeno di sei ore; nell'ipotesi di orario inferiore, tale periodo si riduce ad un'ora di riposo.

3.3 Con la citata legge n. 53, nell'ipotesi di parto plurimo e fermo restando il requisito dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, i periodi di riposo sono elevati a quattro ore, a prescindere dal numero dei gemelli, e le due ore aggiuntive potranno essere utilizzate anche dal padre, anziché solo dalla madre.

3.4 I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del rapporto, della retribuzione e non riducono le ferie.

4. *Trattamento economico.*

4.1 Le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi, hanno diritto all'intera retribuzione fissa mensile, nonché al relativo trattamento accessorio.

4.2 Nel periodo di astensione facoltativa, così come previsto dalle singole disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, i primi trenta giorni per madre e padre lavoratore, fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero, ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario ed a particolari indennità legate all'effettiva prestazione lavorativa, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

4.3 Da un'interpretazione letterale dei contratti collettivi nazionali di comparto e delle disposizioni della normativa analizzata in questa sede, si ritiene che il trattamento economico applicabile nei successivi cinque mesi di astensione facoltativa, sia la retribuzione degli stessi al 30%, solo per i primi tre anni di vita del bambino mentre per i restanti quattro/cinque mesi si riconosce il diritto all'astensione dei genitori lavoratori senza retribuzione.

4.4 Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui contrattualmente siano disciplinate condizioni di maggior favore per il lavoratore e qualora il reddito individuale dell'interessato sia 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; in quest'ultimo caso si applica l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dall'art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

4.5 Anche nell'ipotesi in cui entrambi i genitori fruiscano del medesimo beneficio, il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può essere superiore a trenta.

4.6 Il trattamento economico così definito si applica anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

5. *Congedo dei genitori adottivi o affidatari (preaffidamento ovvero affidamento temporaneo).*

5.1 Il comma 5 dell'art. 3 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53, non distingue fra le ipotesi contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Adozione nazionale), e la diversa fattispecie disciplinata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Adozione internazionale), prevedendo genericamente che il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro possa essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, ove il minore abbia un'età compresa fra i sei ed i dodici anni. Si ritiene, stante la portata della norma, che il diritto dei genitori adottivi od affidatari all'astensione facoltativa dal lavoro possa applicarsi ad entrambe le fattispecie.

5.2 In particolare, per i genitori adottivi o affidatari di bambini fino ad otto anni di età, il diritto ad astenersi dal lavoro, può essere esercitato in qualunque momento rispetto alla data di inserimento del bambino nella famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bambino, detti genitori hanno, infatti, la possibilità di richiedere, cumulativamente, l'astensione sia entro i tre anni dall'ingresso del bambino nella famiglia sia in qualunque momento dall'ingresso stesso, essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali di bambini fino ad otto anni d'età.

5.3 Qualora il bambino, alla data della decorrenza giuridica del provvedimento di adozione o di affidamento, abbia tra i sei ed i dodici anni di età, l'astensione facoltativa può essere fruita solo entro tre anni dall'ingresso in famiglia e la durata massima dell'astensione è di sei mesi ciascun genitore (ovvero sette mesi per il padre) se questa è individuale, mentre rimane inalterato il limite complessivo dei dieci/undici mesi per la coppia, sempre che il diritto all'astensione sia esercitato sino ai quindici anni d'età dell'adottato o dell'affidato.

6. *Astensione obbligatoria.*

6.1 Continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai periodi di astensione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettere *a), b)* e *c)* della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in virtù del quale è vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi antecedenti la data del parto; nell'ipotesi di parto verificatosi dopo la data presunta, nel periodo intercorrente fra la data effettiva e quella presunta; ed, infine, nei tre mesi successivi al parto.

6.2 Tale previsione normativa è stata resa più elastica dall'art. 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto l'art. 4-*bis* della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in applicazione del quale le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al medesimo, dietro presentazione di certificato medico, rilasciato da specialista del Servizio sanitario nazionale ovvero con esso convenzionato, e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto, con i quali si attestino che l'opzione espressa dalla lavoratrice madre, non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

7. *Parti prematuri.*

7.1 L'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha integrato il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo l'ipotesi di parto prematuro, cioè del parto avvenuto in data anteriore rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza.

7.2 In virtù della nuova disciplina, nel caso di parto anticipato, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria *post-partum,* che decorre dal giorno successivo all'evento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976), restando salvo, comunque, il limite complessivo di cinque mesi.

7.3 La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto ovvero la dichiarazione sostitutiva.

7.4 Quanto detto, applicabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima.

7.5 Per le ipotesi non direttamente contemplate dall'esaminando testo di legge, si rinvia a quanto sarà previsto in sede di contrattazione collettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge medesima.

8. *Astensione dal lavoro del padre lavoratore.*

8.1 Dall'art. 13 del provvedimento di legge analizzato è stato modificato l'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, mediante l'introduzione dell'art. 6-*bis,* il quale attribuisce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino al padre.

8.2 In tali fattispecie spetta l'intera retribuzione e debbono essere debitamente documentate ovvero, nel caso di abbandono, deve essere resa una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8.3 È stato altresì inserito l'art. 6-*ter* della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il quale estende i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche al padre lavoratore, qualora sia il solo genitore affidatario, ovvero se la lavoratrice madre, benché lavoratrice dipendente, non intenda avvalersi di detto beneficio, nonché nell'ipotesi in cui la madre non eserciti un'attività lavorativa dipendente.

9. *Permessi per l'assistenza a portatori di handicap e per i lavoratori portatori di handicap.*

9.1 Il legislatore del provvedimento in questa sede analizzato, ha inteso ampliare le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» a beneficio di coloro i quali prestano assistenza continuativa in via esclusiva a portatori di handicap in situazioni di gravità.

9.2 L'assistenza continuativa in via esclusiva prestata al familiare disabile, non convivente, deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che intenda avvalersi di detto beneficio, sia l'unico soggetto in grado di assicurare, sulla base del soddisfacimento di un criterio logistico e nell'arco temporale di riferimento, il proprio supporto nei confronti del portatore di handicap.

9.3 Il dipendente che intenda avvalersi dei benefici in questione, oltre a produrre la certificazione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante lo stato di handicap grave di cui è affetto il familiare disabile, deve rendere una dichiarazione, anche autocertificata, con la quale attestare il possesso delle prescritte condizioni.

9.4 Per quanto attiene alla fruizione dei permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giova sottolineare che continuano ad essere retribuiti, ai sensi e per gli effetti della legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha modificato in sede di conversione l'art. 3-*ter* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324. In riferimento al trattamento giuridico ed economico, si rinvia alla contrattazione collettiva di comparto.

9.5 Ai fini del trasferimento del lavoratore dipendente nella sede dove risiede il disabile cui deve essere assicurata assistenza continuativa, non è più elemento vincolante il requisito della convivenza con il portatore di handicap.

9.6 I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono concessi al dipendente esso stesso disabile, alternativamente, sulla base delle reali necessità che lo stesso intende soddisfare.

9.7 Lo scrivente Dipartimento, in passato, si è pronunciato con propri pareri, dando un'interpretazione letterale dell'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendo così agevolare la condizione dei lavoratori portatori di handicap, mediante la concessione cumulativa dei benefici di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge.

9.8 Con l'intervento del legislatore, che ha modificato tale disposizione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ponendo in essere un'interpretazione autentica della stessa, non vi sono dubbi sulla fruibilità alternativa, anche frazionata, dei benefici in questione.

9.9 Per quanto non modificato dalla legge n. 53/2000, continuano ad applicarsi le istruzioni precedentemente diramate.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica: BASSANINI

00A14468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

AVVISO 6 novembre 2000, n. **2.**

Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:

1. PREMESSA.

Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394. A tal fine la commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, nominata con decreto del Ministro per le pari opportunità in data 11 novembre 1999, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero.

2. OBIETTIVI.

Costituiscono oggetto del presente avviso i programmi finalizzati alla realizzazione di misure di accoglienza, inserimento sociale-lavorativo, formazione, orientamento, informazione, destinati a stranieri che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, in particolare donne e minori, che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Essi si articolano in progetti territoriali gestiti da regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi o da soggetti privati convenzionati con l'ente territoriale, iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c*, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. RISORSE PROGRAMMATE.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di lire 7 miliardi e 500 milioni a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente territoriale relative all'assistenza.

4. DESTINATARI.

Sono destinatari dei progetti:

persone straniere che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, in particolare donne e minori, vittime di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

5. PROPONENTI.

Per proponente si intende:

il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso al finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione dei progetti presentati. Ove parte della loro attuazione venga affidata a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste. Nel progetto dovranno preferibilmente essere indicati i soggetti attuatori.

Possono presentare progetti:

regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi;

soggetti privati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

6. DURATA DEI PROGETTI.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di durata massima annuale.

I progetti dovranno essere comunque conclusi entro dodici mesi dalla data del decreto di ammissione al finanziamento.

7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi, articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente territoriale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente territoriale che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c),* del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della commissione interministeriale di cui in premessa. Tel. 06/67795348 - fax 06/67795110.

9. Procedure di selezione.

9.1 *Ammissibilità dei progetti*

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario allegato al presente avviso;

privi dell'indicazione del co-finanziamento nella misura del 30% a valere sulle risorse dell'ente territoriale relativi all'assistenza;

il cui proponente e responsabile del progetto non rientri tra quelli indicati al punto 5 del presente avviso.

9.2 *Valutazione dei progetti*

La valutazione dei progetti è svolta dalla commissione interministeriale istituita con decreto del Ministro per le pari opportunità in data 11 novembre 1999.

La commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:

esperienza e capacità organizzativa del proponente;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento sociale-lavorativo;

capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici.

La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.

10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità. Le attività dovranno avere inizio entro trenta giorni dalla firma della convenzione di cui sopra.

Per i soggetti privati ammessi a finanziamento la validità della convenzione di cui al precedente punto 1 è subordinata alla sussistenza e produzione di atto idoneo rilasciato dall'ente territoriale competente per la gestione del co-finanziamento del progetto.

11. Soggetti attuatori.

Laddove l'attuazione del progetto venga affidata a soggetti terzi, questi ultimi debbono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c),* del regolamento di attuazione del testo unico già citato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

12. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e del formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 7.

Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra «Progetti di protezione sociale - Art. 18 testo unico sull'immigrazione», dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica - Commissione interministeriale tratta - I piano, via del Giardino Theodoli n. 66 - 00186 Roma, entro le ore 20 del 12 dicembre 2000. La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20 presso il Dipartimento per le pari opportunità, servizio per le politiche economiche e sociali, via del Giardino Theodoli 66, I piano, stanza 105.

Le domande pervenute successivamente al termine indicato, anche se inviate entro il termine suddetto, non saranno tenute in considerazione.

Fac simile della domanda di candidatura

Progetti di Protezione sociale (in esecuzione dell'art.18 - D.Lgs. 286/99)

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

Il sottoscritto (nome e cognome) ....
in qualità di legale rappresentante di: ....
Ragione Sociale: ....
Natura giuridica: ....
Indirizzo ....
Tel. .... fax ....
Codice fiscale ....

Chiede

di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art.18 del Decreto legislativo n.286/98), di cui all'avviso n.2 del novembre 2000.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto ....

Durata del Progetto

Mesi: ☐☐

Costo del Progetto:

Totale L. ....
di cui:
L. .... richiesti a valere sulle risorse statali (70%)
L. ....a valere sulle risorse dell'ente territoriale relative all'assistenza (30%)

Dichiara altresì che per il medesimo progetto:

- ❑ non è stata inoltrata domanda di finanziamento ad altri Enti Pubblici
- ❑ sono stati ottenuti contributi pubblici da (indicare l'Ente) .... per un importo di Lit. ...., o contributi privati da (indicare il soggetto) .... per un importo di Lit. ....
- ❑ è stata inoltrata domanda di finanziamento a (indicare l'Ente)... per un importo di Lit. ....
- ❑ il presente progetto è una continuazione di quello già finanziato a valere sulle risorse dell'avviso n. 1 del 10 dicembre 1999;
- ❑ è stato presentato altro progetto sul presente avviso (indicare quale);
- ❑ è stato presentato altro progetto sul presente avviso in qualità di partner (indicare quale).

Altri Enti partecipanti al Progetto

....

....

....

Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente)

....

....

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che evidenzi obiettivi, l'articolazioni in fase del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un Ente pubblico territoriale nella misura indicata dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione del Testo Unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore.

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente territoriale che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'articolo 25, comma1 del Regolamento di attuazione del T.U. richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 2 attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1 lettera c) del Regolamento di attuazione del T.U. già menzionato ***(Nel caso di soggetto proponente diverso dall'Ente pubblico territoriale, nonché di soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente)***

Firma del Legale Rappresentante
autenticata nei termini della Legge

Codice (da compilare da parte della Commissione)

Modulo per la presentazione del progetto

Sezione 1: Dati generali del progetto

1.1 Titolo del progetto

1.2. Durata del Progetto

Mesi : |__|__|

1.3 Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva *(max 20 righe)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi

Sezione 2: Soggetti Partecipanti

2.1 Soggetto proponente
Nome:____
Ragione Sociale : ____

Tipologia

□Regione □Ente Locale □Associaz. Volontariato □Coop.sociale □Altro (specif.)

Sede Legale: ___________________________città: ___________
Indirizzo : ____________________________città: ___________
Tel : ____________________
Fax : ____________________
Email: ______________________________

Codice Fiscale: __________________Partita IVA. ________________

Rappresentante Legale:______________________________________
Cognome e Nome: ____
Tel: _________________

2.2 Eventuali soggetti attuatori

Nome:____
Ragione Sociale : ____

Tipologia

□Regione □Ente Locale □Associaz. Volontariato □Coop.sociale □Altro (specif.)

Sede Legale: _________________________________città: _______
Indirizzo : __________________________________città: _______
Tel : ______________________
Fax : ______________________
Email: ____

Codice Fiscale: ____________________ Partita IVA. ______________

Rappresentante Legale:______________________________________
Cognome e Nome: ____
Tel: _________________

(da ripetersi per ciascun Ente gestore)

2.3 Altri soggetti partecipanti

Nome:____
Ragione Sociale : ____

Tipologia

□Regione □Ente Locale □Associaz. Volontariato □Coop.sociale □Altro (specif.)

Sede Legale: ____città: ___________
Indirizzo : ____città: ___________
Tel : ______________________________
Fax : ______________________________
Email: ____

Codice Fiscale: ___________________________ Partita IVA. ____________________

Rappresentante Legale:____
Cognome e Nome: ____
Tel: _______________________

(da ripetersi per ciascun Ente partecipante)

3.2 Evidenze di efficacia dell'intervento proposto

Indicare i riferimenti bibliografici relativi e la tipologia di studio da cui derivano tali evidenze :

- ricerche-azioni territoriali
- studi "ad hoc" settoriali
- esperienze precedenti
- altro (specificare)

Se non è disponibile alcuna evidenza di efficacia, indicare come si intende valutarla *(max 10 righe)*

3.3 Obiettivi del progetto

Indicare gli obiettivi del progetto *(max 10 righe)*

3.4 Capacità di collegamento in rete anche con altri programmi di intervento di protezione sociale *(max 10 righe)*

3.5 Capacità di colmare carenze di servizi nel territorio in grado di perseguire analoghi obiettivi *(max 10 righe)*

3.6 Cantierabilità *(max 10 righe)*

Sezione 4: Descrizione del piano di attività generale del Progetto

4.1 Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (es. accoglienza, sensibilizzazione, reintegrazione sociale, etc.)

4.2 Indicare i gruppi bersaglio

Tipologia gruppo bersaglio	
n. dei soggetti destinatari	
Luoghi/contesti per contatto gruppo bersaglio	

4.3 Effetti attesi : definizione qualitativa

Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere con l'intervento proposto *(max 10 righe)*

4.4 Effetti attesi : stima quantitativa

Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con l'intervento proposto (p.e. richiesta di percorsi di protezione sociale, inserimento del x% di ragazze vittime di sfruttamento...) *(max 10 righe)*

4.5 Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati *(max 10 righe)*

4.6 Indicare interlocutori/agenti di cambiamento che si intendo coinvolgere nella realizzazione del progetto *(max 10 righe)*

Sezione 5 : Descrizione del piano specifico delle attività del Progetto

5.1 Descrizione delle attività (singole azioni) *(max 10 righe)*

5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività :

	Qualifica	Livello Formazione Specifico	Livello Formazione Interventi sulla tratta	Orario/ settimana	Tipologia Contratto

(aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti)

5.3 Risorse strumentali e materiali *(max 10 righe)*

Sezione 7: Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto 2000)

Ente: ______________________________

Voce di spesa

Personale

	Totale ore
Coordinamento	Costo medio Orario
	Totale coordinamento
	Totale ore
Consulenze/supervisioni	Costo medio Orario
	Totale cons./superv.
	Totale ore
Operatori	Costo medio Orario
	Totale operatori
Formatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale formatori
Segreteria	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale segreteria
	Totale personale

Attrezzature (allegare preventivi)

Totale attrezzature

Spese di gestione

Locali	Totale
Materiali di consumo	Totale
Spese di manutenzione	Totale
Spese utenze	Totale
Spese amministrative	Totale
	Totale gestione

Spese per inserimento socio-lavorativo

Formazione pratica in impresa
Borse lavoro
Altro

Tot. Inserimento

Spese di vitto, alloggio e trasporto

Totale pasti previsti
Costo pasto unitari

Costo unitario pernottamento
Totale pernottamenti previsti
Spese di trasporto

Totale vitto, alloggio e trasporto

Spese di produzione e divulgazione materiale

Totale mat. Divulgativo

Voce di spesa
Altro (Specificare)
Indennità destinatari finali

Totale altro

RIEPILOGO: Totale Preventivo Per Singolo Ente
Personale
Attrezzature
Gestione
Inserimento socio-lavorativo
Vitto, alloggio e trasporto
Produzione e divulgazione materiale
Altro
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

00A14373

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 novembre 2000

Dollaro USA	0,8488
Yen giapponese	92,70
Dracma greca	340,20
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,59550
Corona svedese	8,6485
Franco svizzero	1,5291
Corona islandese	75,14
Corona norvegese	7,9865
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,687
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,06
Litas lituano	3,3942
Lat lettone	0,5339
Lira maltese	0,3936
Zloty polacco	3,8822
Leu romeno	21333
Tallero sloveno	211,6429
Corona slovacca	42,936
Lira turca	583283
Dollaro australiano	1,6535
Dollaro canadese	1,3213
Dollaro di Hong Kong	6,6205
Dollaro neozelandese	2,1440
Dollaro di Singapore	1,4897
Won sudcoreano	980,36
Rand sudafricano	6,5825

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14578

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, firmato a Roma il 27 febbraio 1997.

Il giorno 7 aprile 2000 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, firmato a Roma il 27 febbraio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 475 del 15 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1999.

Conformemente all'art. 8 l'accordo è entrato in vigore in data 7 aprile 2000.

00A14397

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) con deliberazione n. 22 del 1° maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Eugenio Mangiacasale per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 2909/13.12/gab. del 5 agosto 2000, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Eugenio Mangiacasale è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Ermenegildo Mauro Lata.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2000, il dott. Ermenegildo Mauro Lata è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Eugenio Mangiacasale.

00A14404

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili

Con decreto interministeriale n. 1104 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria capitana», sito nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 65, particelle numeri 11 e 83, per una superficie totale di Ha 1.61.30.

Con decreto interministeriale n. 1100 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex stazione di vedetta di Budelli» sito nel comune di La Maddalena (Sassari) distinto in catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 25, mappale n. 3, per una superficie complessiva di mq 18.617.

Con decreto interministeriale n. 1105 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria Luigi Serra», sito in località Punta Filasca, riportato nel catasto del comune di Golfo Aranci al foglio di mappa n. 11, mappale n. 119, per una superfice complessiva di Ha 02.44.88.

Con decreto interministeriale n. 1103 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria C 165 capitana», sito nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 65, particelle numeri 1, 3, 4, 8, 88, 89, 90, per una superficie complessiva di Ha 7.85.79.

Con decreto interministeriale n. 1106 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex stazione radiogoniometrica», sito nel comune di Orosei (Nuoro), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 36, particella n. 27, per una superficie totale di Ha 00.98.52, su cui insistono alcuni fabbricati censiti al N.C.E.U. con i mappali numeri 27, 185, 186, e 187.

Con decreto interministeriale n. 1101 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex stazione di vedetta di Abbatoggia» sito nel comune di La Maddalena (Sassari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 2, mappali n. 25 e 26, per una superficie complessiva di Ha 00.99.96.

Con decreto interministeriale n. 1095 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria Trinità» sito nel comune di La Maddalena (Sassari) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 6, mappali B e 94, per una superficie complessiva di Ha 04.21.72.

Con decreto interministeriale n. 1094 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex stazione di segnalazione Puntiglione», sito nel comune di La Maddalena (Sassari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 9, mappali 25 e 26, per una superficie di mq 19.475.

Con decreto interministeriale n. 1093 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria Pietragliaccio», sito nel comune di La Maddalena (Sassari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 26, mappali 22, 25 e 40, per una superficie di Ha 06.07.26.

Con decreto interministeriale n. 1102 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex stazione segnali di Punta Falcone» distinto in catasto del comune censuario di S. Teresa di Gallura (Sassari) al foglio di mappa n. 4, mappali numeri A, 16, 17, 18, 19, 20, 52, per una superficie complessiva di Ha 01.91.10.

Con decreto interministeriale n. 1092 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria Rubin de Cervin», sito nel comune di La Maddalena (Sassari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 26, mappale n. 24, per una superficie di Ha 16.95.82.

Con decreto interministeriale n. 1096 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria Punta Villa», sito nel comune di La Maddalena (Sassari) e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 6, mappali numeri D, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190 per una superficie di Ha 08.42.52.

Con decreto interministeriale n. 1107 in data 19 ottobre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «ex batteria Macchiareddu», sito nel comune di Assemini (Cagliari), e riportato nel comune censuario medesimo al foglio n. 58, particella n. 49, per una superficie totale di Ha 00.90.00.

00A14403

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni della composizione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società Fiduciaria Investimenti Finanziari a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.

Con decreto 30 ottobre 2000, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preso atto del decesso del prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi, componente il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Fiduciaria Investimenti Finanziari a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Roma, ha nominato in sua sostituzione la dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, in qualità di esperto, disponendo inoltre che le funzioni di presidente del comitato di sorveglianza siano assunte dal componente dott. Fabrizio Neri.

00A14398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ENCAL

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 ottobre 2000, sono approvate le modifiche apportate al testo dello statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ENCAL, a condizione che sia soppresso il punto *b)* della norma transitoria in appendice al testo medesimo, consistente nella locuzione: «in attesa della pubblicazione del presente statuto da parte del Ministero del lavoro, il consiglio di amministrazione, anche al fine di snellire le procedure, decide di adottarlo, così come modificato, in via provvisoria fino all'approvazione del competente Ministero».

00A14399

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione Union Generela di Ladins dla Dolomites, in Ortisei

Con decreto ministeriale 25 ottobre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica all'associazione «Union Generela di Ladins dla Dolomites», con sede in Ortisei.

00A14407

Modificazioni allo statuto della fondazione Luigi Einaudi, in Torino

Con decreto ministeriale 16 ottobre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto della Fondazione Luigi Einaudi, con sede in Torino.

00A14405

Modificazioni allo statuto dell'associazione Teatro Biondo Stabile, in Palermo

Con decreto ministeriale 25 ottobre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto dell'associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo che assume la nuova denominazione di Teatro Biondo Stabile di Palermo - Onlus.

00A14406

Modificazioni allo statuto della fondazione Ambron e Castiglioni, in Firenze

Con decreto ministeriale 25 ottobre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica degli articoli 1 e 7 del vigente statuto della fondazione «Ambron e Castiglioni», con sede in Firenze.

00A14408

Modificazioni allo statuto della fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, in Capo d'Orlando

Con decreto ministeriale 25 ottobre 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto della fondazione «Famiglia Piccolo di Calanovella», con sede in Capo d'Orlando.

00A14409

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ardea, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 novembre 2000 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ardea (Roma) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - l'avv. Federico Palomba è stato nominato Presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

00A14410

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ardea.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 3 novembre 2000, ha nominato il sig. rag. Nereo Mugnai commissario straordinario ed i signori dott. Massimo Bareato, dott. Antonino Di Vincenzo e avv. Federico Palomba componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Lido del Pini Ardea e Anzio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ardea (Roma), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 ottobre 2000.

00A14411

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Ardea.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 31 ottobre 2000, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Ardea (Roma), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

00A14412

Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi

Per una completa valutazione di tutti i rischi assunti nei confronti della clientela il sistema creditizio e finanziario ha manifestato l'esigenza di conoscere anche le informazioni relative agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevazione della centrale dei rischi.

Di conseguenza, l'ABI ha esaminato l'ipotesi di realizzare un sistema di rilevazione dei suddetti affidamenti e, con delibera del comitato esecutivo del 17 febbraio 1999, ha individuato il possibile gestore di tale archivio nella Società interbancaria per l'automazione S.p.a. S.I.A., sulla base della considerazione che tale società è l'unico ente di emanazione del mondo creditizio e finanziario già in possesso di una serie di requisiti idonei ad assicurare l'efficiente e sicuro svolgimento del servizio di rilevazione.

Il C.I.C.R., considerato che la realizzazione di un censimento accentrato dei rischi di minore importo assume rilievo come strumento idoneo a contribuire alla corretta valutazione del merito creditizio da parte dei singoli intermediari (1), con delibera del 3 maggio 1999 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1999, n. 158), ha condiviso l'opportunità di rimetterne la gestione in via autonoma al soggetto privato individuato dall'ABI. Ha quindi stabilito a carico degli intermediari (2) l'obbligo di comunicare al sistema centralizzato di

---

(1) Il servizio di centrale dei rischi affidato alla Banca d'Italia si propone non solo l'obiettivo di contribuire alla corretta valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari, ma altresì di tutelare - dati anche gli ammontari dei crediti censiti - la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso.

(2) Sono tenuti alla segnalazione le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13, le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia.

rilevazione gestito dalla S.I.A. i dati relativi alle esposizioni creditizie di importo inferiore al limite minimo di censimento previsto per la Centrale dei rischi della Banca d'Italia e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza.

La delibera ha delineato i principi riguardanti modalità e procedure per le segnalazioni, cui il gestore deve attenersi nello svolgimento del servizio.

Essa ha inoltre stabilito che la rilevazione in parola sia effettuata dalla S.I.A. sulla base di una convenzione con gli intermediari partecipanti, il cui testo deve prevedere il rispetto delle istruzioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e delle seguenti condizioni:

a) le tariffe applicate dal gestore per il servizio reso devono essere determinate avendo riguardo principalmente al recupero dei costi del servizio stesso;

b) tutti i dati personali rilevati dal gestore devono essere trattati, anche dagli intermediari partecipanti, esclusivamente per finalità di rilevazione del rischio creditizio.

Alla Banca d'Italia è affidato il compito di emanare le istruzioni di carattere generale necessarie per l'attuazione della delibera del C.I.C.R. e di verificarne il rispetto.

In relazione a quanto precede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti relativi al trattamento di tali dati, secondo quanto previsto dalla ripetuta delibera C.I.C.R., si provvede a emanare le seguenti istruzioni.

1. *Aspetti procedurali.*

La delibera del C.I.C.R. prevede che la rilevazione delle posizioni di rischio e la loro comunicazione agli intermediari devono essere effettuate secondo procedure conformi a quelle previste per la centrale dei rischi della Banca d'Italia. A tal proposito, anche al fine di consentire un risparmio dei costi per gli intermediari, le informazioni oggetto della rilevazione è opportuno che siano classificate sulla base di un modello di rappresentazione avente struttura analoga a quello adottato dalla Centrale dei rischi (cfr. Istruzioni per gli intermediari partecipanti); è comunque consentita l'adozione di un modello di rappresentazione meno articolato.

La rilevazione delle posizioni di rischio andrà effettuata con cadenza mensile. Ciascun intermediario partecipante riceverà dal gestore del sistema centralizzato un flusso di ritorno contenente la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato segnalato dall'intermediario stesso.

Ogni intermediario partecipante ha inoltre la facoltà di richiedere al sistema informazioni sulla posizione globale di rischio censita a nome di soggetti che presentino richieste di affidamento e non siano già stati segnalati dall'intermediario stesso.

La disponibilità di informazioni tempestive e corrette costituisce un requisito indispensabile per il conseguimento delle finalità perseguite con la rilevazione. Ne consegue che devono essere adottate procedure organizzative e informatiche idonee a garantire il buon funzionamento del servizio e che gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni in modo corretto e puntuale.

In caso di errore nella segnalazione dei dati gli intermediari devono inviare tempestivamente le relative rettifiche, che devono essere portate a conoscenza di tutti gli altri intermediari che segnalano gli affidati interessati dalle rettifiche e di quelli che hanno avuto accesso ai dati errati. Inoltre gli intermediari sono tenuti a verificare con attenzione i dati in proprio possesso e a rispondere con la massima tempestività alle richieste di verifica delle segnalazioni ricevute dal gestore.

Le informazioni anagrafiche e quelle relative alle posizioni di rischio sono conservate presso la S.I.A. rispettivamente per un periodo di dieci anni e di dodici mesi.

2. *Misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni.*

I dati personali oggetto della rilevazione effettuata dalla S.I.A. hanno carattere riservato: l'obbligo di riservatezza va osservato nei confronti di qualsiasi persona estranea ai sistema di rilevazione.

Le informazioni trattate dalla S.I.A. non possono in alcun caso essere utilizzate, neppure attraverso la creazione di archivi presso gli intermediari, per finalità diverse da quella di rilevazione del rischio creditizio, come previsto nella citata delibera del C.I.C.R.

Al fine di garantire l'ordinato e sicuro svolgimento del servizio, la S.I.A. e gli intermediari devono adottare le misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la protezione delle informazioni. I sistemi informativi adottati devono essere caratterizzati da un adeguato livello di sicurezza; in particolare dovranno essere adottati presidi di tipo fisico e/o di tipo logico conformi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, e, specificamente, dagli articoli 4, 5 e 6 di tale decreto.

La S.I.A. stabilisce le misure organizzative atte ad assicurare la separatezza del trattamento dei dati in oggetto rispetto alle altre attività svolte e ad evitare l'accesso a soggetti non autorizzati.

In ogni caso il gestore e gli intermediari devono assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivi provvedimenti, avendo cura, fra l'altro, di delimitare il numero delle persone fisiche aventi accesso ai dati, da designare per iscritto quali incaricati dei trattamenti effettuati. Gli intermediari devono provvedere alle notificazioni necessarie ai sensi dell'art. 7 della legge n. 675 per gli archivi da essi costituiti al fine di agevolare la consultazione del sistema di rilevazione.

3. *Diritto di accesso dei diretti interessati.*

L'acquisizione del consenso dei diretti interessati non è necessaria ai fini del trattamento delle informazioni censite nell'ambito del sistema di rilevazione gestito dalla S.I.A. Gli intermediari devono, peraltro, fornire adeguata informativa ai propri clienti in ordine alla comunicazione alla S.I.A. e al successivo trattamento dei dati di rischio ad essi relativi, indicando il carattere obbligatorio e le finalità di tale comunicazione.

I soggetti segnalati hanno, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il diritto di conoscere i dati censiti a loro nome negli archivi del sistema centralizzato di rilevazione. Essi, pertanto, possono rivolgersi agli intermediari partecipanti per conoscere i dati contenuti nel flusso di ritorno ricevuto dalla S.I.A. e a quest'ultima per conoscere il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari.

La S.I.A. e gli intermediari partecipanti devono predisporre misure organizzative idonee a soddisfare le istanze di accesso dei diretti interessati.

4. *Disposizioni finali.*

Ai fini della definizione del contenuto della convenzione prevista dalla delibera del C.I.C.R. (punto 5) e, successivamente, della verifica della funzionalità del servizio, gli intermediari partecipanti possono costituire un organismo rappresentativo, che preveda la partecipazione anche delle associazioni di categoria.

Gli intermediari partecipanti, eventualmente tramite il cennato organismo, sono tenuti a segnalare alla Banca d'Italia le eventuali disfunzioni del sistema.

La Banca d'Italia, nell'ambito degli accertamenti ispettivi di vigilanza, verifica il rispetto delle presenti disposizioni.

Qualunque infrazione delle stesse disposizioni, ivi comprese le irregolarità riscontrate nelle segnalazioni e il mancato o il ritardato invio delle stesse, è passibile delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del testo unico.

La Banca d'Italia, nell'ambito dell'analisi sull'esposizione ai rischi dei singoli intermediari, può richiedere a questi ultimi informazioni sulla posizione di rischio dei principali affidati che tengano conto anche dei dati trasmessi alla S.I.A. La Banca d'Italia può, inoltre, chiedere elaborazioni statistiche anonime desunte dai dati trattati dalla S.I.A., utili per la propria attività istituzionale.

00A14413

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651272/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.